



**COMUNE DI RONCO SCRIVIA**  
**Città Metropolitana di Genova**  
**ORDINANZE SINDACALI**

**Ordinanza n. 16 del 03-12-2021**

**OGGETTO : ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5  
D.LGS. N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER  
LE VIE AEREE ALL'APERTO..**

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che a far data dal 23 febbraio 2020 si sono susseguiti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i provvedimenti di Regione Liguria che a far data dal 23 febbraio 2020 si sono susseguiti in materia di misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto opportuno ridurre le circostanze e le condizioni favorevoli alla diffusione del virus mediante l'adozione di alcune misure restrittive in via esclusivamente precauzionale e cautelativa al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica;

Viste le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Considerata altresì l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, reiterata il 28 ottobre 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 02 marzo 2021;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si terranno manifestazioni all'aperto, che prevedono un incremento considerevole di persone rispetto alla normalità che si concentreranno in determinate zone del paese, con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone predisponendo ad un contatto dove difficilmente può essere garantito il distanziamento interpersonale;

Ritenuto precipuo lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 che allo stato attuale registra un aumento a livello regionale e nazionale;

accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della L.241/90 e s.m.i.;

**ORDINA**

**al fine di tutelare la pubblica incolumità:**

nella giornata di domenica 05 dicembre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 21.00, l'obbligo di utilizzo della mascherina, o di altri sistemi di protezione della bocca e del naso, per l'accesso e la partecipazione alla manifestazione denominata "Mercatini di Natale in Villavecchia" che si terranno in detta data in Via Postumia nelle zone limitrofe;

## **ORDINA ALTRESI'**

dalle ore 00.00 di domenica 05 dicembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, l'obbligo di utilizzo della mascherina, o di altri sistemi di protezione della bocca e del naso:

- in prossimità o in fase di attesa, all'ingresso e all'uscita di tutti i plessi scolastici cittadini di ogni ordine e grado;
- in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Resta inteso che, come previsto dalla normativa ministeriale in materia, non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

## **DEMANDA**

agli ufficiali ed agenti della forza pubblica e della polizia locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell'esecuzione della presente ordinanza.

## **AVVERTE**

Che la presente disposizione diventa esecutiva a partire dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio, disponendo, inoltre, affinché venga data la massima pubblicità e divulgazione tramite tutti i mezzi di informazione pubblica.

Ai sensi del D.L. n. 19/2020, il mancato rispetto delle citate misure di contenimento è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 1.000,00.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.  
La trasmissione della presente ordinanza:

LA SINDACO  
F.to Oliveri Rosa